



Comune di Castel Goffredo
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

**APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO
COMUNALE N° 3 DEL 26/01/2021**



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

ELENCO GENERALE

- ART.1 Oggetto del regolamento
- ART.2 Definizioni oggettive
- ART.3 Presupposto del Canone
- ART.4 Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale
- ART.5 Tipologia di occupazione
- ART.6 Soggetto tenuto al pagamento del canone
- ART.7 Occupazione con condutture, cavi ed impianti in genere
- ART.8 Determinazione della superficie di occupazione
- ART.9 Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni
- ART.10 Criteri determinativi della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari
- ART.11 Tariffe annuali e tariffe giornaliere
- ART.12 Regole per la quantificazione del Canone
- ART.13 Modalità e termini per il versamento
- ART.14 Avvio procedimento
- ART.15 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- ART.16 Istruttoria
- ART.17 Conclusione del procedimento
- ART.18 Rilascio della concessione o autorizzazione
- ART.19 Contenuto ed efficacia del provvedimento
- ART.20 Principali obblighi del concessionario
- ART.21 Revoca, modifica, rinuncia
- ART.22 Decadenza automatica per mancato pagamento del Canone
- ART.23 Altre cause di decadenza
- ART.24 Rimozioni occupazioni ed esposizioni abusive
- ART.25 Subentro
- ART.26 Rinnovo
- ART.27 Anagrafe della concessione o autorizzazione
- ART.28 Riduzione e maggiorazioni
- ART.29 Esenzioni
- ART.30 Occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi
- ART.31 Maggiorazioni ed indennità
- ART.32 Rateazioni
- ART.33 Rimborsi
- ART.34 Mercati e fiere
- ART.35 Contenzioso
- ART.36 Trattamento dei dati personali
- ART.37 Disciplina del servizio delle pubbliche affissioni: gestione del servizio
- ART.38 Impianti di proprietà del comune: superfici
- ART.39 Canone sul servizio affissioni
- ART.40 Tariffe e maggiorazioni
- ART.41 Riduzione del Canone
- ART.42 Esenzione del Canone
- ART.43 Numerazioni impianti
- ART.44 Modalità per il servizio affissioni
- ART.45 Vigilanza sanzioni amministrative
- ART.46 Norme transitorie
- ART.47 Entrata in vigore



Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato Canone istituito a decorrere dall'anno 2021, ai sensi dei commi da 816 a 836 della legge 27dicembre 2019, n°160.
2. Il Canone sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il Canone di cui all'art.27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n°285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il Canone è comunque comprensivo di qualunque Canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi compresa quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattive del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni d'applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.
5. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari del comune relative all'occupazione di spazi pubblici, all'effettuazione della pubblicità sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra se non incompatibile con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni oggettive

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 - a. **Per suolo pubblico e spazi ed aree pubbliche** s'intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico o appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. dicatio ad patriam consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

bene a disposizione della collettività assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situazioni all'interno di centri abitati di comuni individuabili a norma dell'art.2, comma 7, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n°285.

- b.** Per **diffusione di messaggi pubblicitari** s'intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali messaggi ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso il prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/1992 e succ.ve modificazioni).

Articolo 3 Presupposto del Canone

- 1** Il presupposto del canone è:
 - a)** l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b)** la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato.
- 2** L'applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a), limitatamente alla superficie comune, quindi nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al Canone.



Articolo 4

Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento in base alla popolazione residente e ai dati statistici ufficiali il comune di Castel Goffredo appartiene alla Classe Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti cui corrisponde la seguente tariffa standard di **Euro 40,00** per l'occupazione.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie il territorio comunale è suddiviso in **una** zona in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A). Alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
3. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in **due** categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato B). Alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 5

Tipologia di occupazione

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art. 2 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine il Comune, con atto di organizzazione interna, determina gli uffici comunali competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione ed autorizzazione, i quali sono incaricati della gestione dell'ente, salvo concessione della stessa.
2. Le occupazioni possono essere:
 - **permanenti** quindi di carattere stabile, la cui durata non inferiore all'anno risulta dal provvedimento di concessione, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili;
 - **temporanee** effettuate anche con manufatti la cui durata, inferiore all'anno, risulta dall'atto di autorizzazione;
 - **temporanee occasionali** quali :
 - a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività e di ricorrenze religiose e civili;
 - b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperture;
 - c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

- d) le occupazioni per non più di mq 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore alle ore 24;
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici non comportanti attività di vendita e somministrazione, e di durata non superiore alle ore 4.
- **abusive quelle:**
 - a) realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o la dichiarata revoca o la decadenza;
 - e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività di cui sono connesse;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il subingresso.
2. Ai fini dell'applicazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla Polizia locale.
 3. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo, nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzioni di lavori che non consentono indugio alcuno purché venga contestualmente presentata entro il primo giorno lavorativo successivo la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, pec, telegramma). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare provvedimento in via sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo e il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.
 4. Per quanto concerne le misure d'adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 29/01/2015 ultima modifica approvata con delibera di Consiglio Comunale n° 5 del 12/03/2019, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.
 5. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del D.Lgs. 285/1992, ma non



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001).

ARTICOLO 6

Soggetto tenuto al pagamento del canone

1. Il Canone è dovuto al Comune di Castel Goffredo dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione o della concessione, ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'art.1292 del codice civile.
4. Il pagamento del Canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

ARTICOLO 7

Occupazione con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa **forfettaria di Euro 1,50**.
2. In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto al Comune non può essere inferiore a Euro **800,00**. Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti, e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superficie delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

ARTICOLO 8

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa, in via ordinaria, da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla effettiva occupazione sul suolo pubblico.
3. Le superfici di occupazioni di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella disciplinata dall' art. 9 del presente Regolamento. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
5. Per le occupazioni con impianti di ricarica per veicoli elettrici la superficie è calcolata sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli e con l'applicazione di specifiche esenzioni.
6. Nel caso di ponteggi non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della effettiva occupazione.

ARTICOLO 9

Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni di cui al comma 819 lettera a) delle Legge 160/2019, il Canone è determinato in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:
 - classificazione in categorie d'importanza delle strade e delle aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da prospetto nell'allegato B di questo regolamento;
 - superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - durata dell'occupazione con indicazione dei giorni specifici;
 - indicazione della specifica attività esercitata in relazione alle modalità di occupazione.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

2. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
3. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.
4. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto al Canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

ARTICOLO 10

Criteria per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. La tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati, ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie e all'illuminazione.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del Canone è determinata in base alla superficie occupata da scritte calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il Canone viene commisurato alla superficie della minima figura geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il Canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del Canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate. Per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il Canone è calcolato in base alla



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. I festoni le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati, in connessione tra loro quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescere l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.
8. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il Canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
9. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il Canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
10. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il Canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
11. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il Canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
12. Per la pubblicità sonora il Canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
13. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il Canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
14. Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto alla gestione del Canone, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte. Quando tale esposizione ha carattere occasionale, si prescinde dall'obbligo a presentare l'elenco dei locali e il soggetto interessato in questo caso, è tenuto a pagare forfetariamente la tariffa del Canone prevista per la categoria speciale, nella misura del **50** per cento del totale delle locandine.

ARTICOLO 11

Tariffe annuali e tariffe giornaliere

1. **La tariffa standard annua**, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della legge 160/2019. Per il Comune di Castel Goffredo la tariffa standard annua prevista è per € **19,316**.
 - Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto.
 - Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

umentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

- 2 **La tariffa standard giornaliera**, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della legge 160/2019. Per il Comune di Castel Goffredo la tariffa standard giornaliera prevista è la seguente **€ 1,133**.
- 3 La valutazione del maggiore o minore importo rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità delle area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.
 - Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad **€ 0,0775** al metro quadrato per giorno.
 - Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad **€ 0,0775** al metro quadrato per giorno.
4. Le tariffe, le maggiorazioni ed i coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, sono indicati nel prospetto tariffe della delibera di approvazione delle tariffe di Giunta.

ARTICOLO 12

Regole per la quantificazione del Canone

1. **Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti** il Canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. La misura del Canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni delle strade e spazi pubblici.
2. **Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee** il Canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazione per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni.

ARTICOLO 13

Modalità e termini di versamento

1. **Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie permanenti pluriennali** il pagamento del Canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in una unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo, mentre



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

per gli anni successivi il Canone va corrisposto entro il **31 Gennaio**. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del Canone, viene determinato utilizzando le tariffe per occupazione temporanea, moltiplicando i metri quadrati per gli effettivi giorni di occupazione.

2. Se a conteggi effettuati l'importo del canone da versare con applicazione della tariffa permanente, risulta più elevato rispetto al conteggio effettuato con l'applicazione della tariffa giornaliera, si applica la tariffa più conveniente al contribuente.
3. Il soggetto che effettua occupazione permanente di suolo pubblico del territorio comunale, anche in via mediata, con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità quali, la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto entro il **30 aprile** di ogni anno :
 - ad effettuare il versamento del Canone, dovuto in una unica soluzione, attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Dlgs 82/2005 ;
 - a comunicare al comune con autodichiarazione le utenze complessive, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante posta elettronica certificata.
4. **Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo** il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a **€ 1.500,00** è ammesso il **versamento in due rate; la prima contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e la seconda entro i 10 giorni precedenti l'ultimo giorno di occupazione.**
5. Il versamento del Canone va effettuato direttamente all'Ente secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della Legge 160/2019, e con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a **50** centesimi di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a **50** centesimi di euro.
6. I termini ordinari di versamento del Canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee possono essere, con deliberazione della Giunta Comunale, differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie, e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. **Non si fa luogo al versamento del Canone se l'importo da versare e' uguale o inferiore a € 9,00.** Tale importo non deve essere considerato come franchigia.

ARTICOLO 14

AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda all'ufficio protocollo del Comune che, a seconda del tipo di occupazione provvederà ad inoltrarlo all'ufficio competente. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge,



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

deve contenere a pena di improcedibilità:

- a. i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale e della partita iva se esistente, telefono, indirizzo e-mail, indirizzo PEC e ogni altro elemento identificativo ritenuto utile;
 - b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta, anche, se utile, mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c. l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d. l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e. la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f. l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per lo svolgimento di una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
- a. Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 con evidenziata l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - b. Documentazione fotografica;
 - c. Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
- a. che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
 - b. che sono rispettate le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;
 - c. che sono garantite la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495.
4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata all'ufficio tecnico. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a. i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale e della partita iva se



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

esistente, telefono, indirizzo e-mail, indirizzo PEC e ogni altro elemento identificativo ritenuto utile;

- b.** l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, le strade da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria, ed eventualmente, anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale;
 - c.** la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d.** il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e.** la ragione per la quale è richiesta;
 - f.** la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g.** l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h.** l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
 - i.** in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
 - 1.** allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - 2.** allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - 3.** allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - 4.** allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
- 5.** Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
- 6.** Quando un'esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
- 7.** Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprenda l'autorizzazione all'effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico, al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti, il



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

8. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il Canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - locandine;
 - pubblicità su autoveicoli;
 - autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
 - distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali. Tale distribuzione potrà avvenire, solo se regolarmente comunicata, mediante la consegna diretta nelle mani dei destinatari o depositata esclusivamente all'interno delle cassette postali delle abitazioni/ditte e, in ogni caso, nel rispetto della volontà del consumatore a ricevere il materiale pubblicitario. È vietato depositare volantini, depliant e qualsiasi altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e gli androni delle abitazioni private, sul parabrezza e/o lunotto delle autovetture sia in area pubblica che in area privata ad uso pubblico, nonché su tutti gli altri tipi di veicoli;
 - tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
9. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
10. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

ARTICOLO 15

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di **trenta (30) giorni** dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a **sessanta (60) giorni**.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

ARTICOLO 16

ISTRUTTORIA

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro il termine di **trenta (30) giorni** dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro **trenta (30) giorni** dal ricevimento dalla richiesta di integrazione. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

ARTICOLO 17

Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

ARTICOLO 18

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a. pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b. pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c. rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d. versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e. pagamento della prima rata o della rata unica del Canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del Canone. È restituita entro il termine di **trenta (30) giorni** dalla data di verifica



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro **trenta (30) giorni** dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

ARTICOLO 19

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a. l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b. la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c. la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d. la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e. gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f. l'importo dovuto del Canone di cui al articolo 12 e successivo del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a. l'ubicazione del mezzo;
 - b. la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzate, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d. la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e. gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del Canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del Canone.
4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.
5. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornaliere.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

ARTICOLO 20

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto altresì, obbligo al concessionario di rimettere perfettamente in ripristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è inoltre tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

ARTICOLO 21

Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile, o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui ciò si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del Canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'Amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate può essere richiesto il rimborso del Canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione, mentre per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il Canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del Canone.

4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del Canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

ARTICOLO 22

Decadenza automatica per mancato pagamento del Canone

1. Il mancato pagamento del Canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del Canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 31, avvisandolo che in difetto di pagamento opera la decadenza automatica della concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare, e ove ciò non avvenga, si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del Canone già pagato.

ARTICOLO 23

Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a. violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b. violazione di norme di legge o regolamenti in materia;
 - c. la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei **sette (7) giorni** successivi alla data di rilascio dell'atto, sia nel caso di occupazione annuale che di occupazione giornaliera;
 - d. vengano meno le condizioni che ne costituiscono presupposto al rilascio;
 - e. il provvedimento non venga ritirato e non venga versato, contestualmente al ritiro, il relativo Canone entro **venti (20) giorni** dalla data del rilascio;
 - f. l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro **sei (6) mesi** dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
 - g. In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 22, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

ARTICOLO 24

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il Canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

ARTICOLO 25

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale, e pertanto non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre **quindici (15) giorni** dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 14.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del Canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del Canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al Canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

ARTICOLO 26

Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune con le stesse modalità previste dall'articolo 14 del presente regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del Canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019.
6. Ai fini della determinazione del Canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

ARTICOLO 27

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento, o il soggetto gestore del Canone, provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del Canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del Canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, l'ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento, o il soggetto gestore del Canone, provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del Canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento, o il soggetto gestore del Canone, provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o del nulla osta da parte del Comune ad altre Amministrazioni.

ARTICOLO 28

Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
 - a. Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del **50%**;
 - b. Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del **50%**;
 - c. Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del **50%**;
 - d. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del **50%**;
 - e. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, da produttori agricoli che



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

- vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del **50%**;
- f.** Per le occupazioni temporanee realizzate dai pubblici esercizi è prevista una riduzione del **60%**;
- g.** Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell' **87%**;
- h.** Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del **50%**;
- i.** Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del **45%**;
- j.** Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'**87%**;
- k.** Per le occupazioni temporanee di durata superiore a quindici giorni, si applica una riduzione del **40%**;
- l.** Per le occupazioni temporanee di durata non superiore a 12 ore si applica una riduzione del **50%**;
- m.** Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del :
- 50% sino a 100 metri quadrati;
 - 25% da 101 a 1.000 metri quadrati;
 - 10% oltre i 1.000 metri quadrati.
- n.** Per le occupazioni di caravan, a seguito di richiesta per l'occupazione di cui alla lettera m), si applicano le tariffe agevolate per il periodo massimo di 21 giorni .
- 2.** Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

ARTICOLO 29

Esenzioni

- 1.** Sono esenti dal Canone:
- a.** le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b.** le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c.** le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di Polizia Locale;
- d.** le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g. le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili;
- h. le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- i. le occupazioni per manifestazioni patrocinate;
- j. le occupazioni per iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- k. le occupazioni con portabiciclette o impianti simili destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- l. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Locale;
- m. occupazioni momentanee, o effettuate in occasione di festività, con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- n. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
- o. occupazione dei punti di ricarica di veicoli elettrici, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile;
- p. le occupazioni di suolo con autovetture per trasporto pubblico di persone, con carattere permanente;
- q. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- r. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- s. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- t. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- u. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- v. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

- utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- w. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - x. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - y. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

ARTICOLO 30

Occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti dal verbale redatto dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285
 - b. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 2 del presente articolo;
 - c. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 3 del presente articolo;
2. L'indennità di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al Canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta (30) giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
3. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata, ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 1 lettere a) e b) del presente articolo.
4. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a. al pagamento dell'indennità;
 - b. alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal Codice della Strada.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

5. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 1 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere b) e c) del comma 1. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del Canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del Canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 31

Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del Canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari **al 30% dell'importo dovuto a titolo di Canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00** ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso di accertamento nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 22 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate, a tutti gli effetti, abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al comma 1 del presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del Canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di Canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale .
5. il Comune richiederà il pagamento per l'intero periodo agevolato del Canone applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del **30%** dell'importo, se a seguito di controlli in riferimento all'art 29 comma 1 lettera o) non siano verificate le condizioni previste.

ARTICOLO 32

Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico, o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, o di contestazione di mancato pagamento del Canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - a. fino a € **100,00** nessuna rateizzazione;
 - b. da € **100,01** a € **500,00** fino a quattro rate mensili;
 - c. da € **500,01** a € **3.000,00** da cinque a dodici rate mensili;
 - d. da € **3.000,01** a € **6.000,00** da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e. da € **6.000,01** a € **20.000,00** da venticinque a trentasei rate mensili;



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

f. oltre € **20.000,00** da trentasette a settantadue rate mensili.

2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato, e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

ARTICOLO 33

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del Canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di **cinque (5) anni** dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del Canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro **centottanta(180) giorni** dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € **9,00**.

ARTICOLO 34

Mercati e fiere

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo Canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree destinata a mercati ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.

ARTICOLO 35

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione disciplinate dal presente regolamento sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

ARTICOLO 36

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone disciplinato dal presente regolamento, sono trattati nel rispetto della normativa pro tempore applicabile, ad oggi il D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali " integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs n. 101 del 10 agosto 2018 di adeguamento alle disposizioni del regolamento UE 2016/679, per la protezione dei dati personali.

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 37

Gestione del servizio

1. Il Comune di Castel Goffredo mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 Novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Castel Goffredo garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati all'allegato (C).

ARTICOLO 38

Impianti di proprietà' del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati **12** per ogni 1.000 abitanti. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato (C) al presente regolamento.
2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a circa metri quadrati **81,2** corrispondente al **26,17%** della superficie disponibile.
3. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari a circa metri quadrato **228, 9** corrispondente al **73,81 %** della superficie disponibile.

ARTICOLO 39

Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il Canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il Canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

ARTICOLO 40

Tariffe e maggiorazioni

1. Il Canone per l'affissione è maggiorato del **50%** in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Il Canone è maggiorato del **100%** qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'allegato C).

ARTICOLO 41

Riduzione del Canone

1. La riduzione del Canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a. i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b. i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,
 - d. filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - e. i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - f. gli annunci mortuari.

ARTICOLO 42

Esenzioni dal Canone

1. L'esenzione dal Canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f. i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.



ARTICOLO 43

Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dalla Città.

ARTICOLO 44

Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3, è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del Canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del Canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del Canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà Canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del Canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a **dieci (10) giorni** dalla data richiesta, il gestore del Canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del Canone entro **dieci (10) giorni** lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

9. Il gestore del Canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle **20,00** alle **7,00**, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del Canone, con un minimo di Euro **30,00** per ciascuna commissione.
11. Il gestore del Canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono

ARTICOLO 45

Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del Canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del Canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 44 comma 10 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 30.

DISCIPLINA TRANSITORIA

ARTICOLO 46

Norme Transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 67 del 01/07/1994, ultima modifica approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 03/05/2010 nonché la delibera tariffaria n. 144 approvata dalla Giunta Comunale in data 16/12/2004, restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per il Canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 30/11/1998, ultima modifica approvata con delibera del Consiglio Comunale n°22 del 29/09/2020 nonché la delibera tariffaria n. 70 approvata dalla Giunta Comunale in data 09/12/2008 restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

31 dicembre 2020.

3. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul Canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di Canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per COSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del Canone da effettuarsi entro il 30 Settembre 2021.
4. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal Canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

ARTICOLO 47

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2021**.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.